



1



Roma

Signor

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
in data

In seguito alle trattative precorse, il cui esito abbiamo portato a conoscenza del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale, e in seguito a deliberazione dello stesso Consiglio, Vi conferiamo con la presente lettera l'Agenzia Generale dell'Istituto nella provincia di
con gli obblighi che agli agenti derivano o possono derivare dalla legge, dal regolamento e dallo statuto organico relativi all'azienda statale delle Assicurazioni sulla vita. La concessione è soggetta alle prescrizioni del capitolato generale approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione 10 ottobre 1913 ed alle condizioni qui di seguito indicate, le quali hanno valore anche se derogative di norme portate dal capitolato generale; avendo la presente lettera riportata la regolare approvazione del Consiglio di Amministrazione.

- 1) Con l'accettazione della lettera di nomina, Voi, qu
Agente Generale, rimanete obbligato ad organizzare in modo



soddisfacente il servizio in tutta la Provincia, entro tre mesi a partire dalla data della lettera.

Ma non più tardi del gennaio 1913 è vostro obbligo aprire al pubblico l'Agenzia Generale nel capoluogo della provincia e le Agenzie locali nei comuni di

Dovrete pertanto assumere il personale amministrativo, contabile e di produzione necessario, sempre col previo benestare della Direzione Generale, in modo che la raccolta degli affari e l'amministrazione del portafoglio possano aver principio di funzionamento col gennaio 1913.

Gradatamente, nel corso dei tre mesi sopra prefissi, dovete provvedere all'istituzione delle Agenzie locali nei capoluoghi di circondario e di mandamento. E successivamente dovete fare altrettanto per tutti i comuni di qualche importanza che vi saranno indicati dalla Direzione Generale e dovete scegliere gli incaricati di raccogliere affari di assicurazione per conto dell'Istituto di Stato in ogni comune della provincia. Vi valrete all'uopo, oltre che di agenti produttori di professione, degli ufficiali e impiegati pubblici autorizzati ai sensi della legge e del regolamento.

2) E' vostro obbligo di raggiungere i seguenti minimi annuali di produzione perfezionata in capitali assicurati :

per l'anno 1913

per l'anno 1914

per l'anno 1915

per l'anno 1916

L'eccedenza di produzione oltre il minimo di un anno potrà compensare la differenza in meno rispetto al minimo di un altro anno ; e all'applicazione della penale, di cui all'art. 4 del capitolato generale, si farà luogo solo dopo il risultato dell'intero quadriennio; premesse le indagini del caso e sulle proposte del Direttore Generale.

Rimane modificato l'art. 4 del capitolato anche per quanto riguarda la facoltà di revocare la concessione, che potrà esercitarsi dall'Istituto solo in quanto la deficienza di produzione possa imputarsi a difetti di organizzazione.

3) Nell'assunzione degli affari dovrete procurare di attenervi alle seguenti proporzioni, che però hanno carattere normativo e non precettivo od obbligatorio:

Assicurazioni vita intera	25 %
miste	45 %
a termine fisso	20 %
di altre forme	10 %

4) Per il calcolo del minimo di produzione cui siete obbligato si terrà conto anche dei contratti proposti direttamente alla Direzione Generale, ovvero per mezzo di una Agenzia Generale diversa dalla vostra, se essi saranno perfezionati nell'ambito della vostra circoscrizione e l'assicurato dichiarerà di voler pagare le successive rate di premio per vostro mezzo o per mezzo delle Agenzie da Voi dipendenti.

Saranno calcolati nella produzione anche le assicurazioni collettive perfezionate col concorso degli Uffici da Voi dipendenti. La limitazione di cui nell'art. 1° del capitolato per le collettive, analogamente all'altra concernente le assicurazioni popolari od operaie, va intesa nel senso che compete all'Istituto Nazionale la facoltà di provvedere eventualmente con appositi organi alle assicurazioni collettive.

5) Dovrete curare colla massima diligenza e nei termini prescritti, il perfezionamento dei contratti, l'invio di un esemplare della polizza perfezionata alla Direzione Generale, non oltre le 24 ore dell'avvenuto perfezionamento; l'incasso dei premi nei termini concessi dalle condizioni generali di polizza.

Dovrete occuparvi di tutte le pratiche inerenti alla Vostra qualità di Agente Generale, come liquidazioni, inchieste, pagamenti di prestiti, riscatti, sinistri, e di quanto altro la Direzione riterrà utile commettervi

nell'interesse dell'Istituto.

6) Corrisponderete colla Direzione Generale per tutto quanto riguarda il funzionamento dell' Agenzia, e a richiesta dovrete mettere a disposizione degli ispettori dell'Istituto Nazionale, tutti gli atti, registri, titoli d'incasso, per semplice visione ed esame, non potendosene farne alcuna consegna con vostro discarico se non in seguito a speciale autorizzazione scritta dalla Direzione Generale. Gli ispettori per l'esercizio delle loro funzioni ispettive potranno sempre valersi dei locali e del personale della Agenzia Generale, come delle Agenzie locali.

7) I fondi disponibili ^{secondo le istruzioni impartite dalla Dir. G.} presso l'Agenzia Generale ^{con} debbono essere ^{che vi siano} immediatamente versati in conto corrente presso l'Istituto di credito indicato dalla Direzione Generale ~~o trasmesso alla Cassa Centrale,~~ ed alla Direzione Generale deve essere dato sollecito avviso di tutti i singoli versamenti fatti.

Alla fine di ogni mese, non oltre i dieci giorni successivi, dovrete possedere i resoconti dettagliati degli incassi delle Agenzie locali da Voi dipendenti e dovrete entro la successiva decade, rimettere alla Direzione Generale il resoconto totale degli incassi e delle operazioni eseguite durante ^{tutto} il mese precedente.

Dovrete inoltre rimettere quotidianamente alla Direzione l'estratto del Conto Cassa dell'Agenzia Generale, sul-

l'apposito modulo fornito dalla Direzione stessa.

8) L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, a compenso dell'opera Vostra nella qualità di Agente Generale, e di tutte le spese cui siete obbligato per l'organizzazione della produzione, per la produzione, per l'amministrazione del portafoglio Vi corrisponderà le provvigioni di acquisto sui premi di primo anno, relative alle operazioni nuove, nella misura stabilita nel quadro A alligato alla presente convenzione; ed una provvigione di incasso sui premi dipendenti dai portafogli costituiti da altre imprese di assicurazione, e da queste ceduti all'Istituto, e sui premi di secondo anno e successivi per i contratti nuovi. Tanto le provvigioni di acquisto, quanto quelle di incasso, Vi saranno corrisposte sui premi o ratei di premi effettivamente incassati.

La provvigione di incasso rimane convenuta nella misura di

9) Se dopo la rescissione, il riscatto o la riduzione di una assicurazione esistente presso l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, anche in dipendenza di cessioni di portafogli ne proporrrete un'altra con lo stesso contraente,

*Più premi che siano pagati per mezzo degli Uffici Postali ^{con} ~~per mezzo~~ di incaricando
l'assicurato a norma dell'art. 21 del Regolamento*

la provvigione di acquisto Vi sarà dovuta soltanto sulle eventuale eccedenza di premio, e soltanto la cifra di capitale eventualmente eccedente quella del contratto stornato sarà tenuta in conto per calcolo del minimo di produzione obbligatoria.

Per i contratti proposti alla Direzione Generale o ad un'Agenzia Generale diversa dalla Vostra, che viceversa si siano perfezionati ad opera degli Uffici da Voi dipendenti, presso i quali l'assicurato ha dichiarato di voler pagare le successive rate di premio, Vi competerà una provvigione di acquisto pari alla differenza tra la provvigione normale e quella da corrispondersi ai produttori professionisti.

Sui premi che potranno essere pagati per mezzo degli Uffici postali, relativamente alle nuove assicurazioni, ~~con vaglia diretti ad Istituto di credito od alla Cassa Centrale dell'Istituto~~ sarà a Voi corrisposta la provvigione in misura eguale alla differenza fra la percentuale assegnata come sopra e l'abbuono dell' 1 % spettante all'assicurato; ferma restando ~~sempre~~ la percentuale ordinaria sull'incasso dei premi relativi al portafoglio preconstituito alla data della presente convenzione.

Lo stesso criterio sarà applicato per i premi pagati direttamente con delegazioni da stipendi, salari o pensioni, ai sensi dell'art. 26 del regolamento 5 agosto 1912 n. 939. ~~Vi sarà dovuta l'intera provvigione di incasso per i premi che siano a Voi pagati per mezzo di Uffici Postali.~~

10) Le provvigioni di acquisto da corrispondersi agli Agenti locali, ai produttori professionisti, ed ai produttori autorizzati, (Notai, Segretari Comunali, Ufficiali Postali) saranno da Voi prelevate su quelle a Voi assegnate, ed in misura non inferiore a quella fissata per ogni categoria, come dal quadro che si alliga alla presente lettera.

11) Le funzioni a Voi conferite con la presente lettera si intenderanno tacitamente rinnovate di anno in anno, allo scadere del quadriennio . . .

12) In caso di cessazione dalle funzioni, Voi conserverete il diritto alle provvigioni sui premi o ratei di premio di primo anno per i contratti in corso procurati nella Vostra circoscrizione, a misura che i premi saranno effettivamente incassati; salvo sempre i diritti degli Agenti locali e produttori da Voi dipendenti. Ad evitare ogni possibile contestazione a tal riguardo, Voi dovete indicare su ciascuna proposta il nome del produttore.

13) A norma dell'art. 18 lettera a) del capitolato entro otto giorni dalla presente dovete depositare nelle *Cassa della Banca d'Italia e dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni*, a titolo di cauzione per garantire la buona organizzazione, la somma di lire in titoli di Stato o garantiti dallo Stato.. Entro un mese dalla presente dovete prestare la cauzione di lire ai sensi della lettera b) dell'art. 18.

La valutazione dei titoli sarà fatta sul prezzo medio



del semestre anteriore alla data di deposito diminuito del 10 %.

Ad organizzazione completa, sarà concesso lo svincolo di metà della cauzione prestata per la lettera a) dell'articolo 18 del capitolato.

14) Al termine della gestione, regolati tutti i rapporti da essa dipendenti; saranno svincolate per intero le cauzioni di cui all' articolo 18 del capitolato generale. Lo svincolo totale delle cauzioni dovrà essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto; il quale potrà pure consentire, a gestione ultimata, svincoli parziali in caso di contestazioni di limitata importanza.

In nessun caso lo svincolo totale potrà essere consentito prima che siano decorsi 18 mesi dal termine della gestione.

15) Per ogni contestazione dipendente dalla Vostra nomina ad Agente Generale dovete eleggere domicilio in Roma, ove l'Istituto Nazionale ha la sua Sede Centrale.